

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici a cui chiedere, successivamente, un preventivo di spesa nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento annuale della polizza di responsabilità Civile terzi e prestatori d'Opera dell'IPA

(Approvato con determinazione del Sub Commissario n.89 dell'1/06/2018)

L'indagine di mercato ha il solo scopo di comunicare all'Istituto di Assistenza e Previdenza per i Dipendenti di Roma Capitale (di seguito denominato IPA o Istituto), la disponibilità degli Operatori Economici a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.

Art. 1 - Oggetto dell'Avviso

Con il presente Avviso l'Istituto, con sede legale in via Francesco Negri, 1 – 00154 Roma, C.F. 80046050581 e P.I. 02117151007, intende effettuare un'indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici a cui chiedere, successivamente, un preventivo di spesa nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi il "Codice") per l'affidamento annuale della copertura assicurativa della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è di € 130.000,00, comprensivo di ogni imposta e onere. L'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più

basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Art. 2 - Requisiti minimi per la partecipazione

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di

imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

A pena di esclusione, per detti soggetti, devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

2.1 - Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice.

2.2 - Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

- Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o

dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo al lotto cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

- **Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

2.3 - Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, per ognuna delle annualità 2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno € 50.000.000,00.

2.4 - Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2015 – 2016 – 2017, in favore di Enti Pubblici, almeno 3 servizi assicurativi nei rami oggetto della presente procedura.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c. in tal caso che gli operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di coassicurarsi anche nel momento di presentazione dell'offerta.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 3 - Presentazione della manifestazione di interesse

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso, presentando un'istanza ai sensi del DPR 445/2000 ("autocertificazione"), utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Avviso.

La predetta istanza dovrà pervenire all'Istituto da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo di posta elettronica certificata: ipa.ufficiogare@pec.it entro le ore 12:00 del 25/06/2018 (farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC).

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte dell'Istituto.

Nell'oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: "*Manifestazione di interesse per l'affidamento annuale della polizza di Responsabilità Civile terzi e prestatori d'Opera dell'IPA*".

Non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine indicato.

All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Istituto ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza.

Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile del Procedimento procederà ad inviare le richieste di preventivo agli operatori economici che avranno manifestato l'interesse.

L'Istituto si riserva comunque la facoltà di invitare altre ditte alla procedura comparativa.

Ai sensi del GDPR 679/2016, "*Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali*", si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Art.4 - Assistenza del Broker di assicurazioni


Si precisa che l'Istituto si avvale della consulenza del Broker AON S.p.A., (Sede legale Via Andrea Ponti n. 8/10 – 20143 Milano) incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione dei contratti. Il Broker affiancherà l'Istituto nella successiva gestione completa delle assicurazioni, nonché nell'iter di liquidazione dei sinistri. L'opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatrici; al fine di garantire la *par condicio* delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura del 10% sul premio imponibile di polizza.

Art.5 – Ulteriori informazioni

Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati i numeri 06/67109806 – 9808 o l'indirizzo PEC: ipa.ufficiogare@pec.it.

Il Responsabile del Procedimento

Fabio Serini



Allegato 1)

Modello istanza di partecipazione